



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

VISTO l'unito provvedimento della Provincia di Savona n. 467 datato 1° marzo 2021 rettificato con l'allegato atto dirigenziale n. 509 del 04 marzo 2021, con il quale a seguito dell'istanza presentata dal presidente del Gruppo Sportivo G.S. Loabikers di Loano (SV) - è stato autorizzato lo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata "11° Gran Fondo città di Loano", in programma il giorno 7 marzo 2021 con partenza da Loano alle ore 10.30 ed arrivo nella stessa località alle ore 13.30 circa, che interesserà, in Provincia di Savona, le Strade Statali nn. 1 "Aurelia", 453, 582 di proprietà dell'A.N.A.S., le Strade Provinciali nn. 6, 19, 25, 35, 52, 60, ricadenti nei Comuni di Albenga, Arnasco, Balestrino, Bardineto, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Castelvechio di Rocca Barbena, Ceriale, Cisano Sul Neva, Loano, Onzo, Ortovero, Toirano, Vendone, Villanova D'Albenga, Zuccarello e tratti di Strade Comunali dei Comuni di Cisano Sul Neva e Loano;

DATO ATTO che per la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strada interessati dal percorso della gara ciclistica suindicata risulta un'estensione chilometrica ricadente, in prevalenza, nella provincia di Savona;

VISTO il programma della manifestazione, presentato dal Presidente della suddetta società, nel quale, tra l'altro, viene precisato che il numero di corridori è pari a 500/700 circa e che la macchina di "fine gara ciclistica" sarà posizionata rispetto alla testa della gara dopo trenta minuti;

VISTO il nulla osta rilasciato dall'ANAS con nota prot. n. CDG-U-0096573 del 17 febbraio 2021;

VISTA la nota prot. n. 7122 del 3 marzo 2021 con quale la Questura di Savona ha rilasciato il nulla osta allo svolgimento della manifestazione sopra emarginata, precisando che gli organizzatori dovranno concorrere, con adeguato numero di proprio personale, alla vigilanza lungo tutto il percorso di gara e rispettare scrupolosamente i limiti di sospensione temporanea della circolazione disposti da questa Prefettura - U.T.G.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comando Sezione Polizia Stradale di Savona con la nota prot. n. 2252 Rep. 220.18 del 4 marzo 2021, nella quale vengono fornite indicazioni per la sospensione della circolazione;

RICHIAMATO l'art. 18 commi 1 e 2, del D.P.C.M. 2 marzo 2021, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021, recante misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, che prescrive le modalità di svolgimento delle competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, consentendole a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

RICHIAMATE le circolari del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008, n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019 e n. 300/A/1/9689/20/116/1/1 del 29 settembre 2020;

RITENUTO, pertanto, di dovere disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO l'atto prot. n. 1334 in data 18 gennaio 2021, con il quale il Prefetto conferisce, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 139/2000, al viceprefetto aggiunto dott. Marco Freccero la titolarità dell'Area III "Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio" di questa Prefettura – U.T.G.;

SI DISPONE

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

SI ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia per tutto il percorso della gara ciclistica agonistica denominata "11° Gran Fondo Città di Loano", per il giorno 7 marzo 2021 dalle ore 10.30 alle ore 13,30 circa, lungo il percorso agonistico, con partenza da Loano ed arrivo a Loano, come riprodotto nell'allegato programma costituente parte integrante del presente provvedimento, durante il passaggio dei concorrenti e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.

Inoltre, tenuto conto delle citate indicazioni della Polizia Stradale e in considerazione del provvedimento n. 467 del 1° marzo 2021 della Provincia di Savona, come rettificato con atto dirigenziale di autorizzazione n. 509 del 4 marzo 2021, la sospensione della circolazione o di limitazione della stessa non può comunque avere durata superiore a 30 minuti così come indicato nei sopra richiamati provvedimenti, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada", approvato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 novembre 2002, n. 29 e successive modifiche.

La sospensione della circolazione dovrà avvenire prima del transito del veicolo indicante "inizio gara ciclistica", fermo restando che la riapertura della regolare circolazione potrà comunque avvenire dopo il passaggio dell'auto con il cartello mobile indicante "fine gara ciclistica".



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

L'Organizzazione deve provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui potere deviare il traffico delle strade interessate alla sospensione.

L'Organizzazione dovrà predisporre un idoneo servizio, posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi, nonché, considerato il numero dei partecipanti, provvedere alla presenza di addetti alle segnalazioni aggiuntive (ASA) lungo tutto il percorso e non soltanto in corrispondenza delle sole intersezioni ritenute più importanti dal responsabile della scorta.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione che dovrà interessare entrambi i sensi marcia, dovrà essere vietato il transito di qualsiasi altro veicolo non al seguito della gara; dovrà essere fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla rispettando le segnalazioni del personale preposto; dovrà essere vietato attraversare la strada a veicoli o pedoni.

Il Comando Sezione Polizia Stradale di Savona provvederà a rilasciare delega per servizio di scorta con l'impiego di n. 12 motociclisti coadiuvati da adeguato personale A.S.A., tutti muniti di regolare abilitazione di cui al predetto Disciplinare.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

SI DISPONE

inoltre, che:

- i Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della carovana ciclistica nei centri abitati curano il raccordo con il presente provvedimento delle ordinanze di limitazione del traffico, adottate, per i rispettivi tratti di strade comunali, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento;



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- l'Organizzazione e gli agenti incaricati dei servizi di polizia stradale dovranno accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l'esistenza di situazioni di pericolo, tali da scongiurare l'effettuazione della manifestazione;
- l'Organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione.

La presente autorizzazione, che è valida per il giorno e con le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute od incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolata.

I Comuni interessati dal presente provvedimento vorranno rendere noto il contenuto dello stesso attraverso la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

In conformità all'autorizzazione citata nelle premesse, gli organizzatori dovranno segnalare l'effettuazione della gara tramite affissione di manifesti lungo il percorso e, se del caso, a mezzo di comunicati stampa, nonché mediante apposizione di cartelli all'inizio delle arterie stradali che portano al percorso di gara, precisando gli orari in cui saranno impegnati i tratti di strada interessati da detti percorsi e i possibili itinerari alternativi, nonché a segnalare i periodi di sospensione della circolazione stradale disposti con il presente provvedimento.

Il presente atto è, inoltre, pubblicato sul sito internet della Prefettura – U.T.G. di Savona.

Savona, data della firma digitale

II DIRIGENTE DELL'AREA III
(Freccero)



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

- Provincia di Savona;
- Provincia di Imperia;
- Comuni di: Albenga, Arnasco, Balestrino, Bardineto, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Castelvecchio di Rocca Barbena, Ceriale, Cisano Sul Neva, Loano, Onzo, Ortovero, Toirano, Vendone, Villanova D'Albenga, Zuccarello;
- Prefettura di Imperia;
- Questura di Savona;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Savona;
- Comando Sezione Polizia Stradale di Savona;
- Servizio 118 "Savona Soccorso";
- Asl 2 Savonese;
- Compartimento ANAS della Liguria – Genova;
- Autostrada A10 – Genova - Ventimiglia
- G.S. Loabikers